

Delibera della Srl nulla se i soci non sono convocati o coinvolti

SOCIETÀ

Per il Tribunale di Milano la mancata informazione va intesa in senso restrittivo

Angelo Busani

L'affermazione del Codice civile secondo la quale le decisioni dei soci di Srl possono essere impugnate se «prese in assenza assoluta di informazione» (articolo 2479-ter, comma 3) va letta in in senso restrittivo, e cioè come se alludesse solo a una decisione dei soci adottata senza che sia stata svolta una regolare procedura di convocazione (nel caso di decisione assembleare) o senza che tutti i soci siano stati coinvolti (nel caso di decisione extra assembleare). Lo ha deciso il Tribunale di Milano (sezione specializzata in materia di impresa), nella sentenza 1166 del 1° febbraio 2018, con la quale viene quindi decisamente sopita qualsiasi ipotesi di trarre, dal dettato legislativo, l'idea che i soci di Srl, per validamente deliberare, debbano ricevere dalla società (e dall'organo amministrativo) una particolare e approfondita informazione sulla materia che viene sottoposta alla loro decisione.

In sostanza, il tribunale afferma che l'espressione legislativa relativa alle decisioni «prese in assenza assoluta di informazione», va intesa come se fosse scritta nel senso indicato, per le assemblee di Spa, dall'articolo 2379, comma 1, il quale sancisce la nullità delle deliberazioni assembleari assunte in caso di «mancata convocazione dell'assemblea».

Anche perché è analogo il trattamento (la nullità) riservato alle due fattispecie: sia per le decisioni dei soci di Srl «prese in assenza assoluta di informazione» sia per le decisioni dei soci di Spa prese in caso di «mancata convocazione dell'assemblea».

La differenza tra l'articolo 2479-ter

(decisioni dei soci di Srl «prese in assenza assoluta di informazione») e l'articolo 2379, comma 1 (deliberazioni dei soci di Spa assunte in caso di «mancata convocazione dell'assemblea») è dunque da ascrivere non a un'esigenza di maggiore informazione dei soci di Srl rispetto a quelli di Spa, ma al fatto che la legge prevede metodi diversi, nella Spa e nella Srl, per l'assunzione delle decisioni:

- nella Spa è previsto solo il metodo assembleare, vale a dire che i soci possono assumere le loro decisioni solo svolgendo un'assemblea, che (salvo che si tenga in forma totalitaria) prende il suo avvio con una convocazione di tutti i soci effettuata secondo le regole prescritte da legge e statuto;
- nella Srl, invece, i soci possono assumere decisioni non solo con metodo assembleare, ma anche (ove lo statuto lo consenta: articolo 2479 del Codice civile) con i metodi della «consultazione scritta» e del «consenso espresso per iscritto».

È dunque per essere riferibile a tutti questi tre metodi di assunzione di decisioni da parte dei soci di Srl che l'articolo 2479-ter, comma 3, del Codice civile, invece di far riferimento (come avviene nell'articolo 2379, comma 1, del Codice civile) all'avviso di convocazione – che è materia propria del metodo assembleare – si esprime facendo riferimento alla necessità che, quando i soci di Srl assumono decisioni, ciò deve avvenire non «in assenza assoluta di informazioni».

In altre parole, quando non si adotta il metodo assembleare, ma si raccoglie il consenso individuale («consenso espresso per iscritto») o si promuove una pronuncia («consultazione scritta»), tutti i soci debbono essere coinvolti nel procedimento decisionale, occorre cioè che possano partecipare all'assunzione della decisione, altrimenti la decisione è nulla e tale vizio può esser fatto valere entro un triennio da chiunque vi abbia interesse.

COME SI DECIDE E SI RICORRE

1

IL CODICE CIVILE

Impugnazione entro tre anni

Le decisioni dei soci di Srl prese in assenza assoluta di informazione (articolo 2479-ter, comma 3 del Codice civile) possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Per le Spa, se l'assemblea dei soci non è stata convocata (articolo 2379, comma 1), la deliberazione può essere impugnata entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel Registro delle imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se non è soggetta a iscrizione o deposito.

2

I METODI DECISIONALI

Tre strade per le Srl

Nella Spa è previsto solo il metodo assembleare, vale a dire che i soci possono assumere le loro decisioni solo svolgendo un'assemblea, la quale (salvo che si tenga in forma totalitaria) prende il suo avvio mediante una convocazione di tutti i soci effettuata secondo le regole prescritte da legge e statuto. Nella Srl, invece, i soci possono assumere decisioni non solo con metodo assembleare, ma anche (se lo statuto lo consente) con il metodo della «consultazione scritta» e con il metodo del «consenso espresso per iscritto».

3

CONSULTAZIONE SCRITTA

Serve una proposta

«Consultazione scritta» e «consenso espresso per iscritto» sono metodi decisionali basati sull'incontro delle singole volontà negoziali dei soci, in contrapposizione al metodo deliberativo tipico dei consessi collegiali. Nella «consultazione scritta», occorre immaginare che qualcuno (un socio, un amministratore) promuova un «consulto» sull'opportunità di adottare una data decisione; e che, a mo' di «referendum», i soci rispondano a questa consultazione esprimendo o meno il proprio consenso.

4

CONSENSO SCRITTO

Niente fase preventiva

A differenza della «consultazione scritta» manca uno stadio preventivo: occorre immaginare, per esempio, che in una società a ristretta base sociale i soci siano talmente in contatto da accordarsi di mettere per iscritto la loro individuale volontà senza riunirsi in assemblea; e che dalla somma dei consensi individuali «spontaneamente» formati (non sollecitati da una preventiva «consultazione») infine emerga la collettiva volontà dei soci di addivenire al compimento di una certa operazione.